

Sommario

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento.
- Art. 2 Deliberazione del Regolamento.
- Art. 3 Modificazione ed abrogazione del Regolamento.
- Art. 4 Efficacia del Regolamento.
- Art. 5 Interpretazione del Regolamento.
- Art. 6 Integrazione del Regolamento.
- Art. 7 Deposito, diffusione e pubblicazione del Regolamento.

TITOLO II°

I CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 8 Prerogative dei Consiglieri.
- Art. 8bis Utilizzo di un locale della Sede Municipale
- Art. 9 Consultazione degli atti e documenti.
- Art. 10 Indennità di presenza e rimborsi spese.
- Art. 11 Copertura assicurativa.
- Art. 12 Rinunce ed opzioni.
- Art. 13 Sospensione, rimozione e cessazione dalla carica.
- Art. 14 Dimissioni dalla carica.
- Art. 15 Esercizio di incarichi dopo la cessazione dalla carica.
- Art. 16 Partecipazione alle sedute.
- Art. 17 Decadenza.
- Art. 18 Consigliere Anziano.
- Art. 19 Sedute di prima e di seconda convocazione.
- Art. 20 Sedute d'urgenza ed argomenti aggiunti.

TITOLO III°

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 21 Elezione del Presidente del Consiglio.
- Art. 22 Poteri del Presidente.

TITOLO IV°

DEI GRUPPI CONSILIARI

- Art. 23 Composizione dei Gruppi Consiliari.
- Art. 23bis Denominazione del Gruppo Consiliare
- Art. 24 Conferenza dei Capi-Gruppo.
- Art. 25 Ufficio di Presidenza.

TITOLO V°

DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 26 Iniziativa della convocazione.
- Art. 27 Competenza per la convocazione del Consiglio.
- Art. 28 Contenuto dell'avviso di convocazione.

- Art. 29 Notifica degli avvisi.
- Art. 30 Termini per la notifica degli avvisi.
- Art. 31 Pubblicazione dell'avviso.
- Art. 32 Deposito dei documenti.

TITOLO VI°

L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE

- Art. 33 Ordine del giorno.
- Art. 34 Proposte di iniziativa dei Consiglieri.
- Art. 35 Pareri delle Commissioni Consiliari.

TITOLO VII°

SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. 36 Sede delle adunanze.
- Art. 37 Presidenza delle sedute.
- Art. 38 Direzione dei lavori consiliari.
- Art. 39 Nomina e funzioni degli scrutatori.
- Art. 40 Validità delle sedute di prima e seconda convocazione.
- Art. 41 Verifica del numero legale.
- Art. 42 Seduta pubblica.
- Art. 43 Seduta segreta.
- Art. 44 Sedute "aperte".
- Art. 45 Partecipazione del Segretario Generale.
- Art. 46 Partecipazione di Dirigenti e Funzionari comunali.
- Art. 47 Partecipazione dei Revisori dei Conti.
- Art. 48 Partecipazione di professionisti e consulenti.

TITOLO VIII°

DISCIPLINA DELLE SEDUTE E DISCUSSIONE

- Art. 49 Interventi dei Consiglieri Comunali.
- Art. 50 Disciplina del pubblico. Provvedimenti.
- Art. 51 Disciplina dei Consiglieri, degli Assessori e dei partecipanti ai lavori consiliari.
- Art. 52 Processi verbali delle precedenti sedute.
- Art. 53 Trattazione argomenti all'ordine del giorno.
- Art. 54 Dichiarazioni in apertura di seduta.
- Art. 55 Esame proposte di deliberazione.
- Art. 56 Disciplina della discussione.
- Art. 57 Mozione d'ordine.
- Art. 58 Fatto personale.
- Art. 59 Questioni pregiudiziali e sospensive.
- Art. 60 Ordini del giorno.
- Art. 61 Emendamenti.
- Art. 62 Chiusura della discussione.
- Art. 63 Rinvio della seduta ad altro giorno.

TITOLO IX°

DELLA VOTAZIONE

- Art. 64 Dichiarazioni di voto.
- Art. 65 Correzioni di forma e rettifiche.
- Art. 66 Forma delle votazioni.

- Art. 67 Votazione per appello nominale.
- Art. 68 Votazione per scrutinio segreto.
- Art. 69 Astensione obbligatoria dal voto.
- Art. 70 Divieto di interventi durante le votazioni.
- Art. 71 Proclamazione dell'esito della votazione.
- Art. 72 Approvazione delle proposte.

TITOLO X°

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

- Art. 73 Presentazione di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni.
- Art. 74 Contenuto dell'interrogazione.
- Art. 75 Svolgimento delle interrogazioni.
- Art. 76 Contenuto dell'interpellanza.
- Art. 77 Svolgimento delle interpellanze.
- Art. 78 Contenuto della mozione.
- Art. 79 Trattazione congiunta di mozioni, interpellanze ed interrogazioni.
- Art. 80 Ordini del giorno.

TITOLO XI°

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 81 Commissioni consultive permanenti.
- Art. 82 Composizione delle Commissioni.
- Art. 82b Utilizzo di un locale della sede municipale.
- Art. 83 Convocazioni.
- Art. 84 Richiesta di parere di altre Commissioni.
- Art. 85 Approvazione dei pareri.
- Art. 86 Trasmissione dei pareri e delle relazioni al Consiglio.
- Art. 87 Commissioni speciali.

TITOLO XII°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 88 Norma transitoria per le Commissioni consultive permanenti.
- Art. 89 Abrogazione di norme.

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale in attuazione dell'art.18 dello Statuto e nei limiti stabiliti dalle leggi e dalle norme statutarie.

Art. 2

(Deliberazione del Regolamento)

1. Il presente regolamento deve essere deliberato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 3

(Modificazione ed abrogazione del Regolamento)

1. Il presente regolamento può essere modificato o abrogato dal Consiglio Comunale su proposta di ciascun Consigliere e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La proposta di deliberazione per l'abrogazione integrale del Regolamento deve comprendere anche il testo di un nuovo Regolamento.
3. L'abrogazione integrale del Regolamento coincide con l'entrata in vigore di quello nuovo.
4. Tutte le proposte di modifica del Regolamento, nonché quelle rivolte alla sua abrogazione integrale devono essere sottoposte al preventivo esame dell'apposita Commissione Consiliare.

Art. 4

(Efficacia del Regolamento)

1. Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa Comunale in materia, entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la necessaria pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni.
2. I provvedimenti amministrativi degli Organi comunali non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. La prassi amministrativa ha efficacia solo nei casi in cui è esplicitamente richiamata dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 5

(Interpretazione del Regolamento)

1. Il Regolamento va interpretato secondo i criteri enunciati dall'art.12 delle disposizioni preliminari al Codice Civile per l'interpretazione della legge, avuto riguardo anche alle norme statutarie.

2. L'interpretazione autentica di una norma del presente Regolamento avviene mediante una nuova norma regolamentare, deliberata e pubblicata secondo la procedura stabilita per le modificazioni del regolamento stesso.
3. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale che, qualora lo ritenga necessario, può sentire il Segretario generale.
4. Quando nel corso delle adunanze sorgono contestazioni in ordine all'interpretazione delle norme del regolamento da applicare per il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio, ovvero per la prosecuzione della trattazione o deliberazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio Comunale sospende la seduta e riunisce la Conferenza dei capigruppo al fine di adottare le necessarie decisioni.

Art. 6

(Integrazione del Regolamento)

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si farà riferimento alle disposizioni di legge, alle norme statutarie ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 7

(Deposito, diffusione e pubblicazione del Regolamento)

1. Una copia del presente regolamento rimarrà depositata nella sala delle adunanze del Consiglio, a disposizione dei Consiglieri.
2. Il Segretario Generale curerà il recapito di una copia del presente Regolamento a tutti i Consiglieri eletti, in occasione della notifica della elezione.
3. Il Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni unitamente alla relativa deliberazione di approvazione e, successivamente, per altri quindici giorni, dopo che l'atto deliberativo è divenuto esecutivo.

TITOLO II°

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 8

(Prerogative dei Consiglieri)

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
3. Ciascun Consigliere è responsabile, a titolo personale, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti discussi ed approvati dal Consiglio Comunale.
4. Ogni Consigliere, nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente Regolamento, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;
 - ottenere da tutti gli Organi ed Uffici comunali, dagli Enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
5. Ogni Consigliere Comunale può richiedere la convocazione del Consiglio. La richiesta è vincolante per il Presidente del Consiglio Comunale se viene sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, a termini dell'art. 39, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 8 bis

(Utilizzo di un locale della Sede Municipale)

1. L'Amministrazione individua, compatibilmente con le proprie necessità organizzative, un locale della Sede Municipale utilizzabile in forma non esclusiva da tutti i consiglieri comunali solamente per l'esame e la consultazione degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale ai sensi del successivo articolo 9 e la predisposizione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.
2. Il locale di cui al comma precedente può essere utilizzato solo durante il normale orario di apertura della Sede Municipale.
3. Compete al Presidente del Consiglio Comunale la risoluzione di eventuali difficoltà che in concreto possono verificarsi nell'utilizzo del locale.

Art. 9

(Consultazione degli atti e documenti)

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale vengono depositati presso la Segreteria Generale e sono a disposizione dei Consiglieri.
2. In ogni caso, nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare se almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta non viene

depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata, ivi compreso il testo dello schema di deliberazione.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di prendere visione e, a richiesta, di ottenere copia degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
4. I Consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e, a richiesta, di ottenere copia di tutti i provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati o citati.
5. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i Consiglieri Comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Generale e dei Dirigenti, che sono tenuti a dare la loro collaborazione.
6. I Consiglieri Comunali hanno l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e sugli atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Art. 10

(Gettoni di presenza e rimborsi spese)

1. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli e alle commissioni, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Ai consiglieri che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del Comune, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale, è dovuto il rimborso delle spese sostenute, in conformità a quanto stabilito dalla legge.

Art. 11

(Copertura assicurativa)

1. A tutti i Consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi connessi all'espletamento del loro mandato, specie in ordine agli infortuni, alla responsabilità civile, nonché ai danni ai propri automezzi utilizzati in occasione di trasferimenti o missioni, secondo quanto stabilito dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1985, n.816.

Art. 12

(Rinunce ed opzioni)

1. La rinuncia e l'opzione dei Consiglieri proclamati eletti dal Presidente dell'Ufficio Centrale elettorale sono esaminate, ai fini della presa d'atto, nella prima seduta del nuovo Consiglio, in sede di convalida dei Consiglieri ai sensi dell'art. 75 del t.u. 16 maggio 1960, n. 570.
2. Nella stessa seduta si provvede alla sostituzione con i candidati che, dopo gli eletti, hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 13

(Sospensione, rimozione e cessazione dalla carica)

1. I Consiglieri rimossi dalla carica con decreto del Presidente della Repubblica, previa sospensione disposta dal Prefetto ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, cessano dalla carica dalla data di notifica del provvedimento.

2. I Consiglieri cessano dalla carica dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
3. Il Consiglio provvederà alla surrogazione dei Consiglieri cessati dalla carica con i candidati che, dopo gli eletti, hanno riportato il maggior numero di voti.

Art.14
(Dimissioni dalla carica)

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale anche per il tramite dell'Ufficio Protocollo del Comune.
2. Le dimissioni vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio con priorità su ogni altro argomento.
3. Il Consiglio provvede nella stessa seduta alla surroga del Consigliere dimissionario, salvo che sussistano i presupposti per lo scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 141 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 15
(Esercizio di incarichi dopo la cessazione dalla carica)

1. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio - ove il decreto di nomina del Commissario Straordinario non disponga diversamente - continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 16
(Partecipazione alle sedute)

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
2. In caso di impedimento, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione verbale o scritta del Consigliere al Presidente del Consiglio, il quale deve darne notizia al Consiglio.
3. Ogni Consigliere può - con lettera diretta al Presidente del Consiglio - chiedere di essere considerato in congedo per un periodo di tempo predeterminato, senza obbligo di fornire giustificazioni al riguardo. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
4. Delle giustificazioni e dei congedi si prende nota a verbale.
5. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare l'aula consiliare, avvisare il Segretario Generale perché ne sia presa nota a verbale.
6. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto. Possono essere relatori su proposte di deliberazioni e possono intervenire una sola volta nella discussione di qualsiasi argomento. L'intervento degli Assessori non può superare i cinque minuti.

Art. 17
(Decadenza)

1. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su proposta del Presidente o, in alternativa, di un Consigliere o di un elettore del Comune, nella prima seduta successiva a quella dell'ultima assenza.

Art. 18
(Consigliere anziano)

1. Il Consigliere anziano, a norma dell'art. 7, comma 2, dello Statuto, è il Consigliere che ha riportato nelle elezioni la maggiore cifra individuale.
2. A parità di cifra individuale, il Consigliere anziano è il Consigliere eletto nella lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.
3. Il Consigliere anziano presiede, fino all'elezione del Presidente dell'assemblea, la seduta del Consiglio nella quale si esamina la condizione di eleggibilità del Sindaco e dei Consiglieri.

Art. 19
(Seduta di prima e seconda convocazione)

1. L'avviso di convocazione può contenere, oltre alla indicazione della prima convocazione, anche l'indicazione di una seconda convocazione per un altro giorno, anche immediatamente successivo, da precisarsi nello stesso avviso di convocazione.
2. Nell'ipotesi che la seduta di prima convocazione vada deserta, l'avviso della seconda convocazione deve essere notificato ai soli Consiglieri assenti alla prima. In tale eventualità la seduta consiliare di seconda convocazione sarà valida nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14 dello Statuto, ovvero è richiesta la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco ed arrotondando il quoziente con decimali all'unità superiore.
3. Rimangono ferme anche per la seduta di seconda convocazione le disposizioni previste dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento, che prescrivono maggioranze qualificate per le deliberazioni attinenti a specifiche materie.

Art. 20
(Sedute d'urgenza ed argomenti aggiunti)

1. Nei casi d'urgenza, il Presidente, convoca il Consiglio Comunale con due giorni liberi di preavviso.
2. L'avviso deve essere notificato con le modalità precisate nel successivo art. 29.
3. All'ordine del giorno già comunicato ai Consiglieri possono essere aggiunti nuovi argomenti che rivestano carattere di urgenza. L'integrazione viene disposta dal Presidente mediante avviso scritto recapitato ai Consiglieri con le stesse modalità dell'avviso di convocazione almeno due giorni liberi prima della seduta.

TITOLO III°

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21

(Elezione del Presidente del Consiglio)

1. Nella prima seduta dopo le elezioni comunali, di seguito all'esame della condizione di eleggibilità del Sindaco e dei Consiglieri, il Consiglio comunale elegge nel proprio seno il Presidente.
2. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dell'assemblea.
3. Con votazione separata, il Consiglio elegge anche due Vice presidenti, dei quali uno appartenente alla minoranza, che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, avuto riguardo ai voti ottenuti all'atto della nomina e, in caso di parità di voti, all'età.
4. Il Presidente del Consiglio dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione nella prima seduta utile del Consiglio dopo la vacanza e con le modalità di cui al comma 2.

Art. 22

(Poteri del Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero collegio, ne tutela la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e del presente regolamento.
2. Competono al Presidente:
 - a- la convocazione del Consiglio a termini dell'art. 39, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - b- la fissazione della data per le riunioni del Consiglio e la predisposizione del relativo ordine del giorno;
 - c- la direzione dei lavori consiliari e la proclamazione dei risultati delle votazioni;
 - d- i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
 - e- l'attivazione e il coordinamento delle commissioni consiliari.

TITOLO IV°

DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 23

(Composizione dei gruppi consiliari)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
3. I singoli gruppi devono comunicare al Presidente del Consiglio comunale il nome del proprio capogruppo: in mancanza sarà considerato tale il consigliere più anziano per legge.

Art. 23 bis

(Denominazione del Gruppo Consiliare)

1. La denominazione del Gruppo viene comunicata al Presidente nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.
2. Qualora un Gruppo riporti nella sua denominazione il nome di una persona fisica, ovvero di un candidato Sindaco, ovvero il nome e la carica ricoperta della persona fisica candidata, l'interessato (il titolare del nome e/o della carica) deve esprimere il proprio consenso in forma scritta, in mancanza del quale, o nel caso di ritiro del consenso manifestato, alla denominazione del Gruppo deve essere inibito e/o tolto il nome, da ricomprendere anche la carica ricoperta, e al Gruppo ne è vietato l'utilizzo e/o l'uso e/o la diffusione, sotto ogni forma e/o modalità";
3. La disciplina del comma precedente si applica anche in relazione all'utilizzo di simboli o denominazioni di partito o movimenti politici o civici in quanto compatibili.
4. Sarà cura del Presidente del Consiglio vigilare sull'applicazione della disposizione e dar corso ad ogni azione per la sua efficacia, anche con poteri inibitori nell'ambito dei lavori consiliari.

Art. 24

(Conferenza dei capi-gruppo)

1. La conferenza dei capi-gruppo è costituita dai capi dei singoli gruppi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale o, per designazione di questi, da uno dei vice presidenti.
2. La conferenza dei capi-gruppo esamina e discute i seguenti argomenti:
 - a) disciplina dei lavori delle sedute consiliari;
 - b) risoluzione di questioni procedurali e interpretative delle norme regolamentari;
 - c) comunicazioni da rivolgere al Consiglio comunale e istanze che i capi-gruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi gruppi;
 - d) pronunce su problemi demandati alla conferenza dei capi-gruppo dal Consiglio comunale.

3. In merito all'ordine dei lavori del Consiglio comunale le decisioni assunte all'unanimità dalla conferenza dei capi-gruppo sono definitive. In caso di dissenso, il Presidente si rimette al Consiglio comunale che decide a maggioranza, sentito un consigliere per ogni gruppo, che potrà parlare per non più di cinque minuti.
4. Possono partecipare alla conferenza dei capi-gruppo, su designazione ed in sostituzione dei rispettivi capi-gruppo, altri Consiglieri, nonché il Sindaco, gli Assessori, i Presidenti delle commissioni consiliari, il Segretario Generale e/o il Vice Segretario Generale.

Art. 25
(Ufficio di presidenza)

1. L'assemblea di tutti i capi-gruppo costituisce l'ufficio di presidenza del Consiglio comunale, cui è preposto il Presidente dello stesso Consiglio.
2. L'ufficio di Presidenza ha i seguenti compiti:
 - a) proporre l'andamento e la durata delle sessioni del Consiglio Comunale;
 - b) curare i rapporti con le commissioni consiliari;
 - c) proporre i metodi più idonei per snellire al massimo l'attività deliberante del Consiglio sui temi della gestione e sugli affari di carattere straordinario.

TITOLO V°

DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 26

(Iniziativa della convocazione)

1. La convocazione del Consiglio Comunale può essere chiesta dal Sindaco e da un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune con l'indicazione delle questioni da trattare.
2. La richiesta di convocazione va indirizzata al Presidente, che è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni.
3. Qualora la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, presentata da almeno un quinto dei consiglieri, abbia ad oggetto questioni di indirizzo politico di cui si propone l'esame mediante la presentazione di una mozione o di un ordine del giorno, la trattazione di dette questioni si svolge durante la prima ora della seduta consiliare, come previsto dal comma 2 dell'art. 53 del presente regolamento e prosegue, se non esaurita, al termine della trattazione degli argomenti proposti dal Sindaco.

Art. 27

(Competenza per la convocazione del Consiglio)

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente a mezzo di avviso scritto.
2. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, provvede uno dei Vice presidenti in conformità al disposto del precedente art. 21, comma 3.

Art. 28

(Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a- il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione;
 - b- l'indicazione del tipo di sessione (ordinaria, o d'urgenza) e l'eventuale indicazione del giorno della seconda convocazione;
 - c- gli argomenti che dovranno essere trattati con la precisazione dei proponenti diversi dal Sindaco;
 - d- la data e la firma del Presidente.
2. L'avviso può contenere anche l'indicazione delle date previste per l'eventuale prosecuzione dei lavori consiliari al fine di completare l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 29

(Notifica degli avvisi)

1. L'avviso di convocazione viene notificato a ciascun consigliere mediante invio all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale. Ai consiglieri che ne fanno richiesta scritta, l'avviso di convocazione viene notificato a mezzo del messo comunale, presso il loro domicilio o in mani proprie del destinatario.
2. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 1, la notificazione può essere fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente o incaricata o addetta alla casa, a norma di legge.

3. Il consigliere, che opta per la notifica a mezzo del messo comunale, qualora risieda fuori dal Comune, deve designare un suo domiciliatario residente nel Comune, indicando per iscritto - con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio - il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere notificati gli avvisi di convocazione. Mancando tale designazione gli avvisi di convocazione vengono notificati mediante deposito presso l'Ufficio Segreteria del Comune, che darà comunicazione del deposito agli interessati a mezzo telefono.

Art. 30

(Termine per la notifica degli avvisi)

1. L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, comprendente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la riunione.
3. Nel caso di convocazione d'urgenza, il termine per la consegna del relativo avviso è ridotto a due giorni liberi prima della seduta.
4. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale è stato invitato.

Art. 31

(Pubblicazione dell'avviso)

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'Albo Pretorio del Comune insieme all'ordine del giorno.

Art. 32

(Deposito dei documenti)

1. Congiuntamente alla convocazione e, comunque, almeno ventiquattro ore libere prima della seduta, devono essere depositati presso la Segreteria generale tutti gli atti riguardanti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, opportunamente riuniti in distinti fascicoli.
2. Gli atti predetti sono consultabili da tutti i Consiglieri nelle ore d'ufficio.
3. Nessuna modifica potrà essere introdotta nella documentazione raccolta nei fascicoli degli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio nelle ventiquattro ore libere prima della seduta.

TITOLO VI°

L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE

Art. 33

(Ordine del giorno)

1. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio - ordinaria o d'urgenza - costituisce l'ordine del giorno dei lavori.
2. Esso deve essere compilato in modo da consentire ai Consiglieri comunali di conoscere esattamente i singoli argomenti che verranno trattati.
3. La compilazione dell'ordine del giorno è di stretta competenza del Presidente del Consiglio, con facoltà di apportarvi modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie successivamente alla sua diramazione.
4. L'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno si conformerà al seguente ordine di priorità:
 - a) surrogazione dei Consiglieri Comunali cessati dalla carica;
 - b) ratifica di deliberazioni adottate in via d'urgenza dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42, ultimo comma, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - c) argomenti proposti dal Sindaco;
 - d) argomenti proposti dai Consiglieri Comunali;
 - e) interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni.
5. Gli eventuali argomenti da trattarsi in seduta segreta verranno inseriti dopo tutti gli oggetti assegnati alla trattazione pubblica.

Art. 34

(Proposte di iniziativa dei Consiglieri)

1. Le proposte dei Consiglieri da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, indirizzate al Presidente del Consiglio, devono essere redatte per iscritto, sottoscritte da almeno un quinto dei consiglieri e presentate al protocollo generale dell'Ente.
2. Ogni proposta dovrà essere accompagnata da una relazione illustrativa e da uno schema della deliberazione, corredata dei pareri di cui all'art. 49 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. Il Presidente può decidere di non inserire le proposte dei Consiglieri all'ordine del giorno del Consiglio, qualora ritenga che la materia esuli dalla competenza del Consiglio Comunale. Di tale decisione egli deve dare comunicazione scritta ai Consiglieri proponenti entro dieci giorni dal ricevimento della proposta.
4. I Consiglieri interessati hanno diritto, nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego, di chiedere al Consiglio Comunale che si pronunci per l'iscrizione della rispettiva proposta all'ordine del giorno della successiva seduta. La mozione al riguardo deve essere inoltrata al Presidente del Consiglio almeno quarantotto ore prima di quella fissata per l'adunanza e il Presidente deve immediatamente depositare la mozione, con il carteggio inerente, nel fascicolo della documentazione a disposizione dei Consiglieri Comunali.
5. Il Consiglio decide a maggioranza e, ove stabilisca che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data nella quale dovrà essere tenuta la seduta per esaminarla.

Art. 35
(Pareri delle Commissioni Consiliari)

1. Su tutte le proposte iscritte all'ordine del giorno dei lavori consiliari ad iniziativa del Sindaco un quinto dei Consiglieri può richiedere il preventivo esame da parte della competente Commissione Consiliare.
2. Analoga facoltà compete al Sindaco per le proposte iscritte all'ordine del giorno su richiesta dei Consiglieri.
3. In entrambi i casi le proposte verranno trattate dal Consiglio Comunale dopo il pronunciamento della competente Commissione Consiliare.
4. La richiesta di esame preventivo da parte delle Commissioni consiliari non può essere avanzata nel caso di proposte dichiarate urgenti.

TITOLO VII°

SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 36

(Sede delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di norma, nell'apposita sala della Sede Municipale.
2. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, adottata a maggioranza assoluta del Consiglieri presenti, può stabilire che le adunanze si tengano in altra sede, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sala ubicata nella Sede Municipale, ovvero ricorrano altre eccezionali circostanze.

Art. 37

(Presidenza delle sedute)

1. Salvo che nella prima seduta successiva alle elezioni comunali, il Consiglio Comunale viene presieduto dal Presidente eletto a norma del precedente art. 21.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta ad uno dei vicepresidenti in conformità al disposto del precedente art. 21, comma 3.

Art. 38

(Direzione dei lavori consiliari)

1. Il Presidente assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari, che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare la legge, lo Statuto ed il presente Regolamento; concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.
2. Il Presidente mantiene l'ordine dell'Assemblea e può richiamare i Consiglieri ed il pubblico a tenere un comportamento ispirato a serietà, rispetto e correttezza.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si conforma a criteri di imparzialità ed efficienza, intervenendo a tutela delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.
4. Il Presidente apre e chiude i lavori consiliari. Egli ha facoltà, altresì, di sospendere la seduta nel caso di turbativa dei lavori o quando ne ravvisi, comunque, l'opportunità.

Art. 39

(Nomina e funzioni degli scrutatori)

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori per le votazioni, sia palesi che segrete.
2. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
4. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
5. Nel caso di scrutinio segreto, gli scrutatori esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti, che riepilogano in un prospetto dagli stessi sottoscritto e consegnato, quindi, al Presidente.
6. Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono distrutte, a cura del Segretario.
7. Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dagli scrutatori e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
8. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.

Art. 40

(Validità delle sedute di prima e seconda convocazione)

1. Il Presidente apre la seduta all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed invita il Segretario Comunale a procedere all'appello nominale dei Consiglieri.
2. La seduta è valida agli effetti deliberativi non appena viene raggiunto il numero legale prescritto dalla legge.
3. In ogni caso, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente, accertata la mancanza del numero legale, ne fa dare atto a verbale, nel quale devono essere elencati i Consiglieri intervenuti.

Art. 41

(Verifica del numero legale)

1. Una volta raggiunto il numero legale dei Consiglieri presenti, questo si da' per presunto per tutto il corso della seduta, fatta salva la facoltà di ciascun Consigliere di chiederne la verifica.
2. La votazione comporta automaticamente la verifica del numero legale. Qualora, nel corso di seduta ed a seguito di richiesta di verifica, venisse a mancare il numero legale, la seduta è sospesa per il tempo necessario per raggiungere le presenze sufficienti. Se dopo un quarto d'ora dalla verifica il numero legale non viene raggiunto, il Presidente, effettuati gli opportuni richiami, rinvia i lavori consiliari.
3. La seduta successiva sarà di seconda convocazione. In questa eventualità, il Presidente, qualora il Consiglio Comunale risulti preventivamente già convocato, prima della seduta andata deserta per mancanza di numero legale, avverte di ciò i Consiglieri assenti.

Art. 42

(Seduta pubblica)

1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche.

2. Le nomine dei membri di commissioni, dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni e dei revisori dei conti, hanno luogo in seduta pubblica ed a voto segreto.
3. Si deliberano ugualmente in seduta pubblica, ma a voto palese, i ruoli organici del personale e gli altri provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.

Art. 43
(Seduta segreta)

1. La seduta del Consiglio non può essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni, concernenti persone, che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità, oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamenti, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.
2. Quando, nella trattazione di un affare in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorchè l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, evidenzi motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con indicazione esplicita, ma succinta, dei motivi.
3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio, il Segretario Comunale, nonché gli operatori comandati in servizio, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 44
(Sedute "aperte")

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente del Consiglio comunale può convocare una seduta "aperta" del Consiglio, nella sua sede.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere.
3. Le persone invitate hanno diritto di parola.
4. Durante le sedute "aperte" del Consiglio non possono venire assunte deliberazioni che comunque impegnino l'Amministrazione Comunale.

Art. 45
(Partecipazione del Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale partecipa alle sedute consiliari e ne redige il verbale, coadiuvato dal Vice Segretario Generale e dal personale di volta in volta designato.

Art. 46

(Partecipazione di Dirigenti e Funzionari comunali)

1. Il Presidente può far intervenire alle sedute consiliari anche Dirigenti e Funzionari comunali sia per assistere i relatori sia per relazionare su determinati argomenti all'ordine del giorno.

Art. 47

(Partecipazione dei Revisori dei Conti)

1. I Revisori dei Conti sono tenuti ad intervenire alle sedute consiliari quando ne vengano richiesti dal Presidente per riferire in merito a specifici argomenti di loro pertinenza o sull'andamento della gestione finanziaria.

Art. 48

(Partecipazione di professionisti e consulenti)

1. Su invito del Presidente, possono intervenire alle sedute consiliari professionisti e tecnici per illustrare progettazioni o studi elaborati per conto dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO VIII°

DISCIPLINA DELLE SEDUTE E DISCUSSIONE

Art. 49

Interventi dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze nell'emiciclo a loro riservato. La disposizione dei Gruppi Consiliari viene definita dalla loro collocazione tra i banchi di maggioranza, quelli che sostengono il Sindaco; di opposizione, quelli che non sostengono il Sindaco ovvero i consiglieri che sono dichiarati non appartenenti alla maggioranza con comunicazione scritta da inoltrare al Presidente del Consiglio comunale sottoscritta dal Sindaco e dai Consiglieri di maggioranza.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito ed al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.
3. Gli interventi devono essere concisi e non possono superare, di norma, i cinque minuti, salve le altre limitazioni temporali previste dal presente regolamento. Ciascun consigliere può intervenire una sola volta nel dibattito relativo al medesimo argomento.
4. Per la discussione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e su altri argomenti di particolare rilevanza la conferenza dei capi-gruppo può stabilire limiti di tempo superiori.
5. Il Consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento, ma il Presidente può richiamarlo a non divagare dal tema in trattazione ed a concludere la sua esposizione.
6. Nel caso in cui il Consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente può toglierli la parola. Qualora un Consigliere di minoranza o dichiarato non appartenente alla maggioranza intenda sedersi nello spazio del Gruppo di maggioranza, viene allontanato con apposita dichiarazione del Presidente del Consiglio previo ordine, in caso di persistenza della volontà di non adempiere all'ordine la seduta viene temporaneamente sospesa. Qualora il Consigliere persista nel suo comportamento, il Presidente può disporre l'allontanamento dall'aula fino alla conclusione della trattazione dell'argomento, avvalendosi, se necessario, delle Forze dell'ordine comunque presenti nella sala consiliare. Il Presidente può disporre che dei provvedimenti adottati venga fatta menzione nel verbale.

Art. 50

(Disciplina del pubblico. Provvedimenti)

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio nelle apposite tribune deve tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o di dissenso in ordine alle opinioni espresse dai Consiglieri od alle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Qualora il comportamento del pubblico turbi l'ordinato svolgimento della seduta, il Presidente può disporre l'allontanamento dall'aula degli elementi più turbolenti o, nei casi più gravi, lo sgombero totale del settore, ricorrendo, se del caso, alle Forze dell'ordine.
3. Dei provvedimenti adottati a termini del precedente comma viene presa nota nel verbale della seduta.

Art. 51

(Disciplina dei Consiglieri, degli Assessori
e dei partecipanti ai lavori consiliari)

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, che tuttavia devono riguardare esclusivamente atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare affermazioni o imputazioni che possano offendere l'onorabilità delle persone.
3. I consiglieri, nei loro interventi, parlano in piedi dal proprio seggio, rivolgendo sempre la parola all'intero Consiglio.
4. Se un consigliere turba l'ordine della seduta ovvero impedisce il regolare svolgimento dei lavori consiliari, anche interrompendo l'intervento di altri consiglieri o non ottemperando alle prescrizioni del Presidente, ovvero pronuncia parole sconvenienti o offensive o lede i principi affermati nei commi precedenti, il Presidente lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.
5. Se il consigliere richiamato persiste nel suo comportamento, il Presidente gli toglie la parola sull'argomento in discussione. Se il consigliere persiste o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, si rende responsabile di minacce o di atti di particolare gravità, il Presidente lo espelle dall'aula per tutta la durata dei lavori. Per dare attuazione a tale provvedimento il Presidente può chiedere, se necessario, l'intervento delle Forze dell'ordine comunque presenti nella sala consiliare.
6. Dei provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente è fatta menzione nel verbale della seduta.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli assessori comunali e a tutti coloro che, pur non facendo parte dell'organo consiliare, partecipano a qualsiasi titolo ai lavori del Consiglio.

Art. 52

(Processi verbali delle precedenti sedute)

1. I verbali delle precedenti sedute, devono essere depositati presso la Segreteria comunale nello stesso giorno in cui vengono diramati gli avvisi di convocazione della seduta nella quale verranno presentati per l'approvazione.
2. Il deposito di cui al comma precedente esime dalla lettura dei verbali nell'aula consiliare.
3. Sul processo verbale la parola è concessa solo a chi chiede di introdurre una rettifica, chiarire o correggere il proprio pensiero, o per fatto personale.
4. Ogni eventuale rettifica è sottoposta a votazione ed inserita a verbale nella seduta in corso ed a cura del Segretario sarà fatta apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.

Art. 53

(Trattazione argomenti all'ordine del giorno)

1. Il Presidente pone in discussione gli argomenti secondo l'ordine comunicato con l'avviso di convocazione.
2. Fatti salvi diversi accordi intervenuti in sede di Conferenza dei Capo gruppo, la prima ora di ogni seduta consiliare viene riservata alla discussione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno. La disposizione di cui al presente comma non opera in caso di sedute che costituiscono prosecuzione di lavori di sedute precedenti.
3. All'inizio della seduta o nel corso della medesima, il Presidente può proporre una o più inversioni nella trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Le proposte del Presidente si intendono accolte se non vengono sollevate obiezioni. Diversamente, la proposta di votazione viene sottoposta al voto per alzata di mano e si intende approvata se ottiene la maggioranza dei votanti.
5. Prima della votazione il Presidente è tenuto a concedere la parola per non più di cinque minuti ai soli consiglieri dissenzianti che intendono esporre le loro ragioni.
6. Le proposte di inversione nella trattazione degli argomenti avanzata dai singoli consiglieri vengono poste in votazione dal Presidente con la medesima procedura descritta nei commi precedenti.
7. Le richieste di rinvio di un oggetto vengono parimenti poste in votazione, previo dibattito, e si intendono accolte quando ottengono la maggioranza dei votanti.

Art. 54

(Dichiarazioni in apertura di seduta)

1. In apertura di seduta il Presidente ha facoltà, per cinque minuti, di prendere la parola per fare dichiarazioni su fatti di particolare importanza e rilievo, non concernenti oggetti o materie posti all'ordine del giorno e che non comportino deliberazioni nè modifiche di norme o provvedimenti già assunti dal Comune, nè impegni di alcun genere.
2. Il Presidente concede, altresì, la parola, per cinque minuti, sulle proprie dichiarazioni ai Consiglieri che ne fanno richiesta.
3. Nell'ipotesi in cui sussistano dubbi sull'ammissibilità delle richieste dichiarazioni, il Presidente si rimette alla decisione del Consiglio Comunale.

Art. 55

(Esame proposte di deliberazioni)

1. Gli oggetti delle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno vengono letti in aula e, qualora non vi siano richieste di intervento, si passa senz'altro alla votazione.

Art. 56

(Disciplina della discussione)

1. Il Presidente accorda la parola ai Consiglieri seguendo l'ordine delle rispettive richieste.

2. Gli interventi dei Consiglieri devono riguardare essenzialmente l'oggetto della proposta di deliberazione. Si richiamano le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell'art. 49.

Art. 57
(Mozione d'ordine)

1. E' mozione d'ordine, proponibile in qualsiasi momento della seduta, il richiamo alla legge ed al regolamento ovvero il rilievo circa il modo e l'ordine con il quale è stato posto in discussione un argomento o si intende procedere alla votazione.

Art. 58
(Fatto personale)

1. Costituisce fatto personale l'essere intaccato o censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni diverse da quelle espresse.
2. Chi chiede la parola a questo titolo deve indicare con esattezza in che cosa consista il fatto personale ed in merito decide il Presidente.
3. Se il Consigliere insiste nella richiesta anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
4. Potranno rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che risultino responsabili dell'incidente. Gli interventi in argomento non possono durare più di cinque minuti.
5. Nel caso in cui un Consigliere sia accusato, nel corso di una seduta, di fatti che ledano la sua onorabilità, questi può chiedere al Presidente che il Consiglio nomini una commissione con l'incarico di giudicare la fondatezza dell'accusa. Il Consiglio decide con votazione a scrutinio segreto.

Art. 59
(Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. La questione pregiudiziale può essere proposta da qualsiasi Consigliere prima dell'inizio della discussione di un argomento, del quale viene chiesto il ritiro dall'ordine del giorno.
2. La questione sospensiva può essere proposta da qualsiasi Consigliere, anche nel corso del dibattito, con la richiesta di rinvio dell'argomento ad altra seduta.
3. Sulle questioni di cui ai commi precedenti decide il Consiglio a maggioranza di voti espressi in forma palese, previa esposizione della questione da parte del consigliere proponente e successivo intervento di un consigliere contrario di durata non superiore a cinque minuti "pro capite".

Art. 60
(Ordini del giorno)

1. Ciascun Consigliere ha facoltà di depositare - esclusivamente in apertura di seduta - ordini del giorno relativi a fatti o questioni, di interesse

locale o nazionale, che investano problemi politici, economici e sociali di particolare gravità ed urgenza.

2. Il Consigliere proponente deve consegnare copia dell'ordine del giorno al Presidente all'inizio della seduta e comunque prima dell'appello.
3. Dopo la conclusione della trattazione di tutti gli argomenti inseriti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione della seduta, il consigliere proponente, in base all'ordine di deposito di cui al comma 1, procederà a darne lettura ed illustrazione al Consiglio nel limite di cinque minuti.
4. Qualora siano presenti più ordini del giorno sullo stesso argomento, la loro illustrazione precede la discussione complessiva.
5. Nella discussione degli ordini del giorno ciascun consigliere o assessore può intervenire una sola volta per non più di cinque minuti.
6. Dopo la chiusura della discussione, gli ordini del giorno vengono posti in votazione secondo l'ordine della loro presentazione.
7. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta consiliare.

Art. 61
(Emendamenti)

1. Gli emendamenti possono essere presentati, nel corso del dibattito e, comunque, prima della votazione. La presentazione viene effettuata in forma scritta al Presidente, il quale è tenuto a darne lettura prima della messa in votazione. Non sono ammissibili emendamenti emulativi e/o seriali, aventi l'evidente finalità di ostacolare i lavori del Consiglio Comunale. Richiamato l'art. 64, su ogni proposta di emendamento sarà consentito un solo intervento in dichiarazione di voto a sostegno ed un solo intervento contrario all'approvazione dello stesso, per la durata temporale di tre minuti.
2. La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta originale, rispettando l'ordine di presentazione.
3. L'approvazione di un emendamento contrastante con un emendamento successivo fa decadere automaticamente quest'ultimo.
4. Possono essere presentati, nel corso della seduta, in forma orale, emendamenti di rilievo marginale e tali da non modificare sostanzialmente la proposta originaria. La valutazione al riguardo viene rilasciata al Presidente che può, comunque, rimettersi all'assemblea.
5. Qualora l'emendamento proposto richieda l'attestazione della relativa copertura finanziaria, di cui non risulti possibile l'acquisizione nel corso della seduta, il Presidente propone il rinvio dell'emendamento, a meno che non sia presente in aula il responsabile del servizio e questi sia in grado di provvedere al rilascio dell'attestazione suddetta.

Art. 62
(Chiusura della discussione)

1. Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Il relatore ha facoltà di replicare ai Consiglieri intervenuti nel dibattito.

Art. 63

(Rinvio della seduta ad altro giorno)

1. Quando, all'ora prevista per la chiusura della sessione, non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e, ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata. Del rinvio il Presidente darà tempestivo avviso per iscritto ai soli Consiglieri assenti.
2. Qualora nell'avviso di convocazione non sia stata prevista l'eventuale prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Ove nessun nuovo argomento debba essere iscritto all'ordine del giorno in aggiunta a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 48 ore prima di quella fissata per la nuova adunanza, che viene considerata seduta di prima convocazione.

TITOLO IX°

DELLA VOTAZIONE

Art. 64

(Dichiarazioni di voto)

1. Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente concede la parola soltanto per le dichiarazioni di voto ad un Consigliere per ogni gruppo. La dichiarazione non può superare i tre minuti e deve essere limitata alla sola indicazione del voto che si intende esprimere o alla dichiarazione di astensione e alla precisazione in forma sintetica delle ragioni che la giustificano.
2. La votazione, di regola, si effettua sulla proposta nel suo complesso. A richiesta di almeno cinque Consiglieri, peraltro, è consentito procedere a votazione per divisione delle singole parti di una proposta di deliberazione. Esaurite le votazioni separate, si procede alla votazione sul complesso della proposta, con esclusione delle parti non approvate.
3. Quando sono stati proposti emendamenti, precede la votazione sugli emendamenti stessi a cominciare da quelli soppressivi e proseguendo, poi, con quelli modificativi ed infine con quelli aggiuntivi.
4. Sulle votazioni di parti di una proposta e di emendamenti il Presidente concede la parola solo per dichiarazioni di voto e per non più di tre minuti, nei limiti di intervento di cui all'art. 61.

Art. 65

(Correzioni di forma e rettifiche)

1. Prima della votazione di una proposta, il relatore o un Consigliere può rappresentare l'opportunità di apportarvi correzioni di forma, nonché richiamare l'attenzione sopra quegli emendamenti, già approvati, che risultino, in tutto o in parte, inconciliabili con il dispositivo del provvedimento, e proporre le necessarie modifiche.
2. Il Consiglio, sentito il proponente, il cui intervento non può superare i cinque minuti, delibera in merito a maggioranza.

Art. 66

(Forma delle votazioni)

1. L'espressione del voto è di norma palese e si effettua per alzata di mano, soggetta a controprova.
2. Quando il risultato sia dubbio, il Presidente ordina la votazione per settore.
3. Alla votazione per appello nominale si procede solo nel caso che venga esplicitamente richiesta da almeno cinque Consiglieri con domanda anche verbale da presentarsi al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.
4. Debbono essere prese a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone e quelle altre per le quali la legge espressamente prescrive questa forma di votazione.
5. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori accerta il risultato della votazione e lo proclama; il Segretario ne prende nota a verbale.

Art. 67

(Votazione per appello nominale)

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica il significato del SI e del NO ed estrae a sorte il nome di un Consigliere.
2. L'appello nominale comincia da questo nome e continua sino alla fine dell'ordine alfabetico per riprendere con il primo nome sino al nominativo estratto.

Art. 68

(Votazione per scrutinio segreto)

1. La votazione per scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede.
2. Il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; indi, ciascun Consigliere si reca al tavolo della Presidenza per depositare la propria scheda nell'apposita urna, potendo in ogni caso avvalersi, ai fini dell'espressione del voto, della cabina installata nell'aula.
3. Terminata la votazione, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede comunicando poi al Presidente il risultato mediante apposito prospetto dagli stessi sottoscritto.
4. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

Art. 69

(Astensione obbligatoria dal voto)

1. Il Consigliere deve astenersi obbligatoriamente dal voto quando si tratti di deliberare su qualsiasi materia di interesse diretto e proprio, dei suoi parenti o affini sino al quarto grado.
2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione degli specifici argomenti.
3. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario, che dà atto a verbale del soddisfacimento di tale obbligo.

Art. 70

(Divieto di interventi durante le votazioni)

1. Iniziate le operazioni di votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione del risultato, salvo che per mozioni d'ordine afferenti alle disposizioni regolamentari in materia di espressione del voto.

Art. 71

(Proclamazione dell'esito della votazione)

1. Il Presidente proclama l'esito della votazione sulla scorta delle risultanze fornitegli per iscritto dagli scrutatori e debitamente sottoscritte dai medesimi.

Art. 72
(Approvazione delle proposte)

1. Si intende approvata la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti, salvo che siano richieste maggioranze qualificate e tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 16 dello Statuto relativamente agli astenuti ed alle schede bianche e nulle.
2. In caso di parità di voto, la proposta si intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, ma può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
3. Nel verbale della seduta viene indicato esattamente il numero dei presenti, i voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

TITOLO X°

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

Art. 73

(Presentazione di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni)

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che riguardino direttamente l'attività del Comune o che interessino, in senso generale o su temi particolari, la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
2. Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno devono sempre essere formulati per iscritto e sottoscritti dal proponente.

Art. 74

(Contenuto dell'interrogazione)

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o se l'Amministrazione abbia adottato o stia per assumere iniziative o provvedimenti su determinate questioni.
2. L'interrogazione deve essere formulata in modo chiaro e contenere tutti gli elementi di dettaglio che servano a descrivere esattamente il fatto o la situazione presi a riferimento.

Art. 75

(Svolgimento delle interrogazioni)

1. L'interrogazione è presentata per iscritto e la risposta viene data in Consiglio nella prima tornata utile.
 2. Qualora l'interrogante richieda risposta scritta, questa viene data nel termine di 20 giorni dalla presentazione, ovvero di 10 giorni, qualora l'interrogante richieda, motivandola, l'urgenza.
 3. In caso di mancata risposta nei termini, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e la risposta viene data in aula nella prima seduta di Consiglio dopo che siano trascorsi i termini, di seguito ad altre interrogazioni e interpellanze che abbiano la precedenza per ordine cronologico su quella di cui si tratta. L'interrogante può replicare per manifestare la propria soddisfazione o insoddisfazione. Il tempo destinato a tali dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti.
1. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, che vengono discussi e votati in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 76

(Contenuto dell'interpellanza)

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco in ordine ai motivi e agli intendimenti della sua condotta su un determinato affare amministrativo: si sostanzia in una forma di interrogazione per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati assunti taluni provvedimenti o risolti determinati affari.

Art. 77

(Svolgimento delle interpellanze)

1. La risposta alle interpellanze viene data in conformità alla disciplina dettata per le interrogazioni dall'art. 75, commi 1, 2 e 3.
2. L'interpellante ha facoltà di svolgere il contenuto dell'interpellanza per non più di cinque minuti e la risposta del Sindaco o di un Assessore deve contenersi nello stesso limite di tempo, dopo di che l'interpellante potrà replicare per non più di tre minuti.
3. In presenza di interpellanze svolte contemporaneamente, il diritto di illustrare le stesse spetta ad uno dei proponenti per ciascuna interpellanza secondo l'ordine di presentazione ed il diritto di concludere la discussione spetta ad essi nell'ordine inverso, fermi i limiti temporali di cui al comma precedente per ciascun intervento.
4. Il Sindaco o un Assessore può controreplicare per un tempo non superiore a tre minuti.
5. Se l'interpellante si dichiara insoddisfatto della risposta e intende promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, può presentare nella stessa seduta una mozione al fine di promuovere una discussione e una votazione finale sull'oggetto della propria interpellanza.
6. La mozione di cui al comma precedente verrà iscritta nell'ordine del giorno della seduta consiliare immediatamente successiva.

Art. 78

(Contenuto della mozione)

1. La mozione consiste nella proposta concreta di una deliberazione che riguarda materie di competenza del Consiglio, potendo anche concretizzarsi in un voto diretto a sollecitare o ad impegnare l'attività dell'Amministrazione secondo un determinato indirizzo programmatico.
2. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione ed il diritto di illustrare la stessa spetta ad uno dei proponenti nel limite temporale di cinque minuti.
3. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, che vengono discussi e votati in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
4. Le mozioni comportano, a conclusione del dibattito, l'adozione di un atto deliberativo.
5. Altre mozioni sullo stesso oggetto all'ordine del giorno possono essere presentate anche nel corso della seduta e discusse e votate congiuntamente a quelle già iscritte all'ordine del giorno.

Art. 79

(Trattazione congiunta di mozioni, interpellanze e interrogazioni)

1. Mozioni, interpellanze e interrogazioni relative a fatti od argomenti analoghi o tra loro connessi possono formare oggetto di trattazione congiunta, previo assenso dei relativi firmatari. Rimangono invariati i limiti di tempo previsti dalle specifiche disposizioni per i singoli interventi.

Art. 80
(Ordini del giorno)

1. Ogni Consigliere può presentare al Presidente del Consiglio, al di fuori delle sedute consiliari, ordini del giorno relativi a fatti o questioni, di interesse locale o nazionale, che investono problemi politici, economici e sociali, di carattere generale.
2. Per la trattazione in assemblea di tali ordini del giorno valgono le disposizioni contenute nel precedente art. 60.

TITOLO XI°

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 81

(Commissioni consultive permanenti)

1. Ai fini della migliore istruttoria delle questioni da sottoporre all'esame del Consiglio comunale e per facilitare i lavori dell'assemblea sono istituite le seguenti commissioni consultive permanenti:
 - Prima: Affari generali-Personale-Sicurezza sociale
 - Seconda: Lavori Pubblici-Urbanistica-Viabilità-Trasporti e Territorio.
 - Terza: Attività economiche-Agricoltura-Artigianato-Industria-Commercio Fiere e Mercati-Caccia e Pesca.
 - Quarta: Istruzione-Cultura-Sport-Spettacolo-Tempo libero-polizia Amministrativa-Protezione civile-Gestione informatica
2. Il Consiglio procede alla elezione delle commissioni consultive permanenti entro trenta giorni dal suo insediamento.

Art. 82

(Composizione delle commissioni)

1. Ciascuna commissione è composta da un numero di membri determinato dal Consiglio comunale all'inizio di ogni tornata amministrativa in modo da rispecchiare i criteri di cui all'art. 24, primo comma, dello Statuto comunale.
- 1bis. I consiglieri che cessano dalla carica prima della scadenza del mandato amministrativo vengono sostituiti nelle commissioni consiliari cui erano assegnati in conformità alle designazioni dei rispettivi capi-gruppo.
2. Ogni commissione elegge nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente.
3. Ogni consigliere può far parte di più di una commissione.
4. E' in facoltà di ciascuna commissione di farsi assistere da esperti e di procedere ad eventuali audizioni al fine di acquisire elementi utili alla valutazione delle proposte in esame.
5. Alle riunioni delle commissioni i rispettivi Presidenti devono invitare il Sindaco, che può intervenire personalmente o delegare l'Assessore competente per materia.
6. Il Presidente del Consiglio comunale assegna a ciascuna commissione le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative alle materie di specifica competenza.

Art. 83

(Convocazioni)

1. Le commissioni sono convocate dal Presidente con avviso scritto da notificarsi a ciascun membro, mediante una delle modalità indicate dal comma 1 dell'articolo 29, almeno tre giorni prima della data della riunione, unitamente agli oggetti da trattare.
2. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti assegnati.

3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da operatori comunali designati dal Segretario Generale, ai quali compete la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni, oltre all'espletamento degli adempimenti di Segreteria richiesti dal Presidente.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dall'art. 43, in presenza dei quali si dovrà procedere in seduta segreta.

Art. 84

(Richiesta di parere di altre commissioni)

1. Nel caso di proposta riguardante materie di competenza di più commissioni o in caso di incerta competenza, il Presidente del Consiglio comunale rimette la proposta alla commissione di competenza prevalente o a più commissioni e può anche promuovere la riunione congiunta di più commissioni.
2. Ciascuna commissione, prima di procedere all'esame di questioni e proposte ad essa attribuite, potrà richiedere il parere di altra commissione.
3. Nel caso di seduta congiunta di più commissioni, nell'atto di convocazione verrà stabilito dal Presidente del Consiglio anche il funzionario comunale che dovrà espletare le funzioni di Segretario.

Art. 85

(Approvazione dei pareri)

1. Le commissioni si esprimono sulle proposte e sugli affari loro assegnati entro il termine di 10 giorni. Il Presidente del Consiglio Comunale, su richiesta motivata del Presidente di ogni commissione, può prorogare il termine di non oltre 10 giorni.
2. Trascorso il termine, il Consiglio Comunale può esaminare la proposta prescindendo dal parere della commissione. In casi di particolare urgenza, il Presidente del Consiglio può ridurre il termine assegnato alla Commissione fino a 48 ore.
3. Nelle commissioni, di norma, non si procede a votazione, ma si dà atto della unanimità o della diversità dei pareri.
4. Le relazioni presentate dalle commissioni sono di natura puramente consultiva e non possono vincolare il Consiglio nelle sue definitive determinazioni.

Art. 86

(Trasmissione dei pareri e delle relazioni al Consiglio)

1. Le relazioni e i pareri formulati dalle commissioni devono essere motivati e devono aver riportato, di norma, l'unanimità dei consensi dei presenti.
2. Nel caso in cui ci fosse stata diversità di pareri, potranno essere presentate relazioni di maggioranza e di minoranza.
3. Le relazioni delle commissioni consiliari sostituiscono la discussione generale da parte del Consiglio comunale, quando nessun gruppo consiliare chiede la discussione in aula prima che i relatori diano lettura delle loro relazioni.

Art. 87
(Commissioni speciali)

1. Le commissioni speciali di cui all'art. 24, comma 4 e seguenti, dello Statuto vengono costituite dal Consiglio comunale per esperire indagini conoscitive e per la elaborazione di piani e progetti di particolare impegno.
2. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. Tale proposta deve riportare, per l'approvazione, il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. La composizione delle commissioni speciali viene determinata di volta in volta dal Consiglio Comunale.
4. Per il funzionamento delle commissioni speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dal presente Titolo per le commissioni consultive permanenti.

TITOLO XII°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 88

(Norma transitoria per le Commissioni consultive permanenti)

1. Le disposizioni contenute nell'art. 82, commi 1 e 2, verranno applicate dopo il rinnovo del Consiglio Comunale in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Le Commissioni consultive permanenti in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento mantengono la composizione stabilita con deliberazione consiliare n° 121 del 18 ottobre 1993, esecutiva ai sensi di legge, fino al rinnovo sopra menzionato.
3. Il funzionamento delle Commissioni consultive permanenti di cui al comma precedente è disciplinato dalle norme del presente Regolamento.

Art. 89

(Abrogazione di norme)

1. Il presente regolamento sostituisce e abroga i precedenti regolamenti che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.